



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

Emanato con D.R. n. 96 del 1 febbraio 2013, modificato con
D.R. n. 173 del 28 marzo 2014, D.R. n. 159 del 9 marzo 2017 e
D.R. n. 286 del 11 maggio 2017



Regolamento del Dipartimento di Fisica

Indice

Art. 1 - Finalità e definizioni	2
Art. 2 - Compiti del Dipartimento	2
Art. 3 - Il Direttore del Dipartimento	2
Art. 4 - Il Consiglio di Dipartimento	3
Art. 5 - La Giunta di Dipartimento	4
Art. 6 - Organizzazione della ricerca	5
Art. 7 - Organizzazione della didattica	6
Art. 9 - Il coordinatore dei servizi tecnici	7
Art. 10 - Modifica del regolamento	7

Art. 1 - Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Fisica dell'Università degli studi di Trento e disciplina il funzionamento dei suoi organi e delle sue strutture organizzative interne, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.
2. Per Dipartimento s'intende il Dipartimento di Fisica, per Statuto s'intende lo Statuto dell'Università degli studi di Trento, per Consiglio s'intende il Consiglio di Dipartimento, per Giunta s'intende la Giunta di Dipartimento.

Art. 2 - Compiti del Dipartimento

1. Il Dipartimento opera per la realizzazione di obiettivi scientifici e didattici nell'ambito della fisica, sia sperimentale che teorica, della fisica-chimica, della fisica applicata e della didattica della fisica, mirando a mantenere alta la qualità delle ricerche svolte, il grado di innovazione, l'ampiezza della rete di collaborazioni, nonché la capacità di tradurre la qualità delle ricerche in qualità di insegnamento e formazione.
2. Il Dipartimento:
 - a) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori di propria competenza;
 - b) promuove e coordina le attività didattiche relative ai corsi di studio, master universitari, tirocini, e le altre iniziative didattiche attivate dal Dipartimento;
 - c) promuove le Scuole di Dottorato istituite dal Dipartimento, collabora con esse nel definire e perseguire gli obiettivi formativi e di ricerca, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca;
 - d) promuove attività formative di supporto alle scuole primarie e secondarie e di comunicazione della scienza;
 - e) concorre con le altre strutture dell'Ateneo all'utilizzo razionale delle risorse umane e finanziarie necessarie alle attività didattiche e di ricerca;
 - f) concorre all'offerta didattica dell'Ateneo nelle discipline di propria competenza;
 - g) concorre con altri Dipartimenti e Centri allo sviluppo di aree di ricerca interdisciplinari;
 - h) promuove e gestisce le attività attinenti a prestazioni, contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi, nonché attività di trasferimento tecnologico;
 - i) promuove progetti congiunti con enti di ricerca nazionali e internazionali, anche tramite la stipula di appositi accordi e convenzioni;
 - j) promuove l'aggiornamento professionale specialistico del personale tecnico assegnato.

Art. 3 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento:
 - a) rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
 - b) è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio;
 - c) cura l'attuazione delle delibere relative all'offerta formativa e alla programmazione didattica, adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica;
 - d) propone al Consiglio i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e, una volta approvati, li applica ai fini della loro ripartizione;



Regolamento del Dipartimento di Fisica

- e) è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Dipartimento;
 - f) svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti.
 - g) convoca, almeno una volta all'anno, un'assemblea di Dipartimento alla quale sono invitati i membri del Consiglio, i professori emeriti, i titolari di assegni di ricerca, i dottorandi, il personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, e gli affiliati al Dipartimento definiti al successivo art. 8. Il Direttore illustra all'assemblea lo stato del Dipartimento, il piano strategico pluriennale e le azioni intraprese per la realizzazione dello stesso, i rapporti tra il Dipartimento e le altre strutture di Ateneo, nonché i rapporti di collaborazione con altri istituti ed enti di ricerca, e raccoglie le proposte e i pareri avanzati dall'assemblea.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti, ed è nominato con decreto del Rettore; la seduta del Consiglio che provvede all'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal Decano del Dipartimento. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. Qualora risulti eletto un professore con afferenza anche ad un Centro, tale afferenza è revocata per l'intera durata del mandato di Direttore.
 3. Il Direttore, una volta eletto, designa tra i professori di prima fascia membri del Consiglio un Direttore Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; il Direttore Vicario è nominato con decreto rettorale e resta in carica quanto il Direttore che lo ha designato.
 4. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. In caso di vacanza della carica di Direttore o dimissioni del Direttore prima della scadenza del mandato, il Decano del Dipartimento ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.
 5. Su richiesta di almeno metà dei membri del Consiglio di Dipartimento, il Consiglio può essere convocato per discutere una mozione di sfiducia al Direttore. La mozione di sfiducia deve essere approvata da almeno 2/3 degli aventi diritto. In tal caso, il Direttore decade dalla carica e viene sostituito dal Decano, per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione e in attesa di nuove elezioni, da convocarsi entro dieci giorni.

Art. 4 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) i professori ordinari, anche fuori ruolo, e straordinari del Dipartimento;
 - b) i professori associati del Dipartimento;
 - c) i ricercatori di ruolo e a tempo determinato del Dipartimento;
 - d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
 - e) due rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010;
 - f) due rappresentanti dei dottorandi delle Scuole di Dottorato istituite dal Dipartimento;
 - g) una rappresentanza degli studenti in numero pari a 1/5 rispetto ai professori di ruolo, fino a un massimo di otto e comunque non inferiore a tre.
2. I rappresentanti durano in carica due anni; nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano a essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali.
3. Le disposizioni per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 1 del Regolamento generale di Ateneo, sono:
 - a) il Consiglio viene convocato, almeno quattro volte l'anno, dal Direttore tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni; il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza; la convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno; l'ordine del giorno è formulato dal Direttore;
 - b) le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età; in caso di sua assenza il Presidente nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione; il Segretario può essere coadiuvato da un'unità del personale tecnico-amministrativo designata dal Direttore;



Regolamento del Dipartimento di Fisica

- c) le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti; dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano trasmesso al Direttore una motivazione scritta della propria assenza con congruo anticipo; i professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti;
 - d) le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca esplicitamente l'esecutività.
 - e) qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione;
 - f) le sedute non sono pubbliche; il Direttore può invitare alla riunione soggetti esterni.
4. Il Consiglio:
- a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico;
 - b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore;
 - c) delibera il piano generale dell'offerta formativa, la programmazione didattica annuale e l'assegnazione delle risorse destinate alla didattica integrativa, ai laboratori didattici, e ad altre spese necessarie alla realizzazione delle attività didattiche;
 - d) istituisce nell'ambito del Dipartimento le articolazioni organizzative quali laboratori di ricerca e di servizi, sezioni o altre articolazioni comunque non dotate di autonomia amministrativa e di spesa;
 - e) approva, sulla base dei criteri proposti dal Direttore, l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca;
 - f) delibera in merito al nulla osta per le richieste di afferenza dei professori e ricercatori del Dipartimento ad un Centro di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto, per le richieste di trasferimento dei professori e ricercatori del Dipartimento ad un altro Dipartimento o ad un Centro di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) dello Statuto, per le richieste di trasferimento al Dipartimento di Fisica di professori e ricercatori di altri Dipartimenti o Centri, e in merito ad altri nulla osta laddove previsti.
5. I rappresentanti degli studenti non partecipano alle deliberazioni di cui al comma 4 punti b), e), ed f).
6. Nel caso di deliberazioni di cui al punto b) del comma 4 di questo articolo, relative a proposte di chiamata di professori, partecipano alle sedute del Consiglio solo i professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e i professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. Nel caso di proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia; in tal caso possono partecipare alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale, anche i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/10 del 30 dicembre 2010, per le proposte di chiamata di ricercatori della medesima tipologia, ovvero tutti i ricercatori nel caso di proposte di chiamata di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/10 del 30 dicembre 2010.
7. Il Consiglio può attribuire funzioni alla Giunta di Dipartimento, ferme le competenze del Consiglio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 di questo articolo.

Art. 5 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore del Dipartimento;
 - b) il Direttore Vicario;
 - c) il coordinatore delle attività didattiche;
 - d) tre membri eletti tra i professori e ricercatori del Consiglio;
 - e) un rappresentante delle Scuole di Dottorato istituite dal Dipartimento.



Regolamento del Dipartimento di Fisica

2. I membri di cui ai punti c), d) ed e) del comma precedente vengono eletti entro un mese dall'insediamento del Direttore. Nel caso in cui il Direttore Vicario coincida con il coordinatore delle attività didattiche o con il rappresentante delle Scuole di Dottorato, il numero di membri eletti di cui al punto d) è aumentato a quattro.
3. Il coordinatore delle attività didattiche viene eletto dal Consiglio tra i professori del Dipartimento; a tal fine, ognuno dei membri del Consiglio, in sede di scrutinio segreto, indica la propria preferenza per uno dei candidati che hanno precedentemente espresso la loro disponibilità a ricoprire il ruolo di coordinatore; viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso in cui i candidati siano più di uno e nessuno abbia ottenuto la maggioranza assoluta alla prima votazione, si effettua il ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità viene eletto il candidato di fascia più alta oppure, a parità di fascia, con minore anzianità di servizio.
4. Successivamente alla votazione del coordinatore delle attività didattiche, il Consiglio elegge i tre membri di cui al punto d) del comma 1. Al tal fine, ognuno dei membri del Consiglio, in sede di votazione a scrutinio segreto, indica la propria preferenza per due dei candidati che hanno precedentemente espresso la loro disponibilità a far parte della Giunta; a votazione avvenuta, risultano eletti i tre nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, si effettua il ballottaggio.
5. Il rappresentante di cui al punto e) del comma 1 è nominato tra i professori e ricercatori del Dipartimento, che sono membri del collegio dei docenti delle Scuole di Dottorato istituite dal Dipartimento; l'elettorato attivo è costituito dai membri del collegio dei docenti delle medesime Scuole.
6. Nel caso il Direttore Vicario coincida con il coordinatore delle attività didattiche, con il rappresentante delle Scuole di Dottorato, o con uno dei membri di Giunta di cui al punto d) del comma 1, la Giunta viene integrata dal primo dei non eletti nella lista dei votati di cui al comma 4.
7. Il coordinatore delle attività didattiche cura la predisposizione del manifesto annuale degli studi e di tutte le delibere che riguardano i corsi di studio, l'esame dei piani di studio presentati dagli studenti, le domande di abbreviazione di carriera, i riconoscimenti degli esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus, il coordinamento dell'offerta didattica di Ateneo nelle discipline di propria competenza, l'organizzazione di laboratori didattici. Per queste funzioni il coordinatore può essere coadiuvato da una commissione nominata dal Consiglio su proposta del Direttore, composta da uno o più membri scelti tra i professori e ricercatori del Dipartimento.
8. La Giunta svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dal Consiglio e coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni, tra le quali:
 - a) la gestione dei rapporti tra i laboratori di ricerca e tra questi e i servizi tecnici; la supervisione sull'utilizzo dei servizi comuni, gli spazi, le attrezzature e le risorse per le attività di ricerca;
 - b) la cura dei rapporti con altre strutture di Ateneo e con enti pubblici o privati con i quali il Dipartimento condivide progetti di ricerca;
 - c) la cura dei rapporti con le scuole e con enti e strutture che si occupano di didattica, formazione e comunicazione della scienza.
9. Una mozione di sfiducia verso uno o più membri eletti nella Giunta può essere presentata dal Direttore o da un terzo dei membri del Consiglio. Se la mozione di sfiducia è approvata dal Consiglio, si procede all'elezione dei nuovi membri di Giunta. A tal fine si applicano le modalità previste ai commi 3, 4 o 5, a seconda che la sostituzione riguardi membri di cui ai punti c), d) o e) del comma 1; il numero di preferenze da indicare nell'elezione dei membri di cui al punto d) è pari al numero di membri di Giunta da sostituire, fino al massimo di due; i membri sfiduciati non sono rieleggibili in Giunta fino alla scadenza del mandato del Direttore.
10. La Giunta è convocata dal Direttore o su richiesta di almeno tre componenti. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei componenti e sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca esplicitamente l'esecutività. Per il funzionamento della Giunta si applicano le regole previste per il Consiglio di cui all'art. 4 comma 3, punti a), b), e), f).
11. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Direttore.

Art. 6 - Organizzazione della ricerca

1. Il Dipartimento si articola in laboratori di ricerca, privi di autonomia amministrativa e contabile, limitati nella durata e funzionali alla realizzazione dei programmi di ricerca del Dipartimento.



Regolamento del Dipartimento di Fisica

2. I laboratori di ricerca hanno come scopo quello di ottimizzare l'uso delle risorse per la realizzazione dei progetti scientifici, individuare e aggiornare gli obiettivi delle ricerche e garantire al Dipartimento una solida rete di collaborazioni nazionali e internazionali.
3. Ogni laboratorio indica un responsabile scelto tra i professori e i ricercatori afferenti al laboratorio stesso; il responsabile del laboratorio risponde al Direttore del corretto utilizzo delle risorse assegnate per le attività di ricerca, degli spazi, le infrastrutture tecnologiche e le attrezzature, e relaziona periodicamente al Consiglio sullo stato di avanzamento delle ricerche.
4. La creazione di un laboratorio e l'elenco degli afferenti allo stesso sono deliberate dal Consiglio. Periodicamente il Consiglio esamina l'efficacia dell'articolazione in laboratori in relazione agli obiettivi di cui al comma 2, disponendo eventuali modifiche di articolazione e la riallocazione di spazi e risorse. Nel caso di chiusura di un laboratorio, il Direttore sottopone al Consiglio un piano per il riutilizzo degli spazi e delle risorse che vi erano assegnate.
5. Nel Dipartimento è istituita la Consulta dei responsabili dei laboratori, presieduta dal Direttore o da un membro della Giunta suo delegato, e composta dai responsabili dei laboratori e dal coordinatore dei servizi tecnici. La Consulta viene convocata dal Direttore, almeno una volta all'anno, per esprimere pareri e formulare proposte sulla gestione dei laboratori, delle attrezzature comuni, degli spazi, dei servizi tecnici, nonché sulle modalità di rendicontazione e valutazione delle attività di ricerca.
6. Il Direttore può sottoporre all'approvazione del Consiglio la creazione o la chiusura di altre strutture interne, diverse dai laboratori di ricerca, comunque prive di autonomia amministrativa e di contabile, finalizzate alla realizzazione di specifici obiettivi.

Art. 7 - Organizzazione della didattica

1. Il Dipartimento adotta le azioni per l'attuazione degli ordinamenti didattici, mediante il coordinamento dei corsi di studio di cui è responsabile, provvede all'organizzazione della didattica nei propri corsi di studio, nonché all'offerta didattica in altri corsi di studio dell'Ateneo per la parte riguardante le discipline di propria competenza.
2. In conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, il Dipartimento:
 - a) stabilisce il calendario accademico per i corsi di studio di cui è responsabile;
 - b) delibera le attività didattiche offerte e la relativa copertura, provvedendo secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, all'attribuzione degli impegni didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato;
 - c) delibera i regolamenti didattici dei corsi di studio definendo la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, avendo acquisito il parere favorevole della Commissione paritetica docenti-studenti;
 - d) invia annualmente al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico un documento di autovalutazione sull'attività svolta.
3. Le deliberazioni in ambito didattico, predisposte dal coordinatore delle attività didattiche, spettano al Consiglio. Il Consiglio può delegare alla Giunta il compito di deliberare su specifiche questioni che abbiano carattere di ordinaria amministrazione o di urgenza, ad eccezione delle deliberazioni di cui ai punti a), c) e d) del comma 2 di questo articolo.
4. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità dell'insegnamento e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, individuando gli indicatori per la valutazione dei risultati; elabora inoltre una relazione annuale sullo stato e la qualità dell'attività didattica. La Commissione rimane in carica due anni ed è composta da:
 - tre membri nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, scelti tra i professori e ricercatori del Dipartimento, tra i quali di norma il Delegato del Direttore per la qualità,
 - tre studenti rappresentativi di tutti i corsi di studio dipartimentali, individuati dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento tra gli studenti eletti, e segnalati con atto sottoscritto all'unanimità dai rappresentanti stessi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche. Qualora i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento non rappresentino tutti i Corsi di Studio, essi potranno indicare anche nominativi di studenti non eletti.



Regolamento del Dipartimento di Fisica

Il Presidente, nominato tra i professori e ricercatori della Commissione, convoca le riunioni e le presiede.

Art. 8 - Affiliazione al Dipartimento

1. Possono essere affiliati al Dipartimento docenti, ricercatori ed esperti, esterni all'Ateneo, che collaborano con il Dipartimento su progetti di didattica e ricerca, nonché ricercatori e assegnisti di enti di ricerca nazionali e internazionali che operano su progetti congiunti nell'ambito di apposite convenzioni con il Dipartimento.
2. Le richieste di affiliazione individuali, indirizzate al Direttore, sono valutate e approvate dal Consiglio. Le richieste devono essere motivate e contenere indicazioni esplicite sulla durata. Alla scadenza del periodo accordato, affiliato può presentare richiesta motivata di rinnovo. L'elenco degli affiliati viene aggiornato annualmente a cura della Giunta.
3. Gli affiliati al Dipartimento, previa approvazione del Consiglio, possono assumere ruoli di responsabilità in progetti di ricerca nell'ambito delle attività previste dal Dipartimento, nei limiti dei livelli di responsabilità scientifica e gestionale ammessi dalle norme e i regolamenti degli enti di appartenenza e degli enti che finanziano i progetti.
4. Gli affiliati sono tenuti a menzionare il Dipartimento nei prodotti delle ricerche condotte nell'ambito dei progetti congiunti.

Art. 9 – Il coordinatore dei servizi tecnici

1. Il coordinatore dei servizi tecnici coordina l'operato del personale tecnico assegnato ai servizi tecnici del Dipartimento, coadiuva il Direttore e la Giunta nella gestione degli spazi, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, della logistica a supporto delle attività di ricerca e delle altre risorse assegnate al Dipartimento; istruisce e propone al Direttore le iniziative necessarie ad ottimizzare il raccordo funzionale tra i servizi tecnici e i laboratori di ricerca.
2. Il coordinatore dei servizi tecnici partecipa alle sedute della Giunta, con funzioni consultive, per le discussioni su materie di sua competenza; partecipa inoltre alla Consulta dei responsabili dei laboratori.

Art. 10 - Modifica del regolamento

1. Ogni modifica al presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio per essere trasmessa agli organi centrali di Ateneo secondo le procedure previste dal Regolamento generale di Ateneo.